

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 130**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore D’ALÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 (\*)**

—————

**Istituzione di una zona franca nel territorio  
del comune di Trapani**

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Le «zone franche» sono strumento di fondamentale importanza per il rilancio industriale di una regione, anche per l'effetto trainante delle varie attività economiche che esse determinano. L'istituzione di una zona franca industriale esalta i flussi delle merci in uscita a vantaggio della bilancia commerciale dell'intera nazione. L'investimento occorrente, pur essendo del tutto limitato, crea un effetto di incentivazione sull'afflusso di capitali privati nazionali ed esteri che non ha eguale in nessun altro tipo di intervento pubblico, così da pervenire con minima spesa al massimo risultato. I requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano la zona franca ne fanno un mezzo idoneo ad affrontare e risolvere situazioni di crisi endemiche e comportamenti distorti dell'investimento statale, tanto che questo strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito internazionale per risolvere i gravissimi problemi delle nazioni sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse all'interno delle nazioni occidentali.

Va inoltre considerato:

a) che mediante la realizzazione delle zone franche vengono perseguiti i seguenti fini: piena occupazione; attrazione di investimenti e promozione dell'afflusso di valute pregiate; creazione delle condizioni in favore per investimenti in nuove tecnologie ed in generale in *know-how*; installazione di industrie manifatturiere i cui prodotti siano destinati alla riesportazione, proteggendo contemporaneamente, grazie alla delimitazione di zona, le industrie locali operanti sul mercato interno; qualificazione delle forze di lavoro locali; utilizzazione di materie prime e di prodotti locali;

b) che la creazione di zone franche in ambito comunitario è del tutto compatibile con il Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea e con i successivi Trattati sull'Unione europea;

c) che il Consiglio delle Comunità europee in merito ha emanato, già nel 1969, la direttiva riguardante il regime delle zone franche (69/75/CEE, del 4 marzo 1969), seguita dalla direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e dai regolamenti (CEE) n. 2503/88 e n. 2504/88, del 25 luglio 1988, i quali prevedono il riferimento non più all'articolo 100 ma all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale comune, sancendo così anche giuridicamente che le zone e i depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio estero e in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno come all'esterno della Comunità;

d) che alle predette direttive sono collegati i regolamenti (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, sul perfezionamento attivo, n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, e n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, sui depositi doganali, n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, e n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, sulle zone franche e sui depositi franchi.

Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione di una zona franca industriale in Sicilia in considerazione del fatto che si tratta:

di una regione gravemente depressa economicamente e socialmente;

di una regione in cui la disoccupazione, che ammonta a circa 500.000 unità, ha rag-

giunto un tasso che supera il 24 per cento della forza lavoro, con punte addirittura del 27 per cento;

di una regione in cui lo stato di crisi delle attività produttive industriali è certamente una delle cause determinanti dell'esistere ed imperversare di un potere mafioso la cui virulenza sanguinaria e la cui incidenza nella società civile sono oggi motivo di forte preoccupazione per lo Stato italiano e per la stessa Comunità europea.

Riteniamo che la predetta zona franca debba essere ubicata nella parte occidentale dell'isola ed esattamente nella zona compresa tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), per le seguenti motivazioni:

la provincia di Trapani, nell'ambito dell'economia regionale siciliana, presenta una situazione sociale ed economica quantomai sconcertante sotto il profilo della disoccupazione (tasso del 27 per cento) e dell'emigrazione dei giovani, dovuta alla marginale presenza di attività industriali e all'assenza di nuovi investimenti;

la provincia di Trapani, punta avanzata dell'Europa nel Mediterraneo, già rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro il punto di incontro socio-culturale tra la civiltà europea e quella dell'Africa nord-mediterranea;

la provincia di Trapani costituisce il sito ideale per l'insediamento di una zona franca industriale essendo dotata di un aeroporto (Birgi) tra i più moderni e sicuri del Mediterraneo e di un antico, sicuro e strategico porto, ed infine per essere il punto finale del sistema autostradale italiano;

la provincia di Trapani dispone di vaste aree già destinate dal comune della città ca-

poluogo ad insediamenti produttivi ed industriali, aree felicemente vicine o collegate direttamente con le citate infrastrutture portuali, aeroportuali, autostradali ed anche ferroviarie;

gli accordi commerciali sviluppatasi tra Comunità europea e Stati mediterranei, compresi quelli del nord-Africa, si presentano come fattore di notevole importanza ai fini della piena utilizzazione di una zona franca ubicata nel trapanese.

Alla luce delle suddette considerazioni, riteniamo che con l'istituzione della zona franca industriale nel trapanese, grazie all'alleggerimento del carico burocratico e alle agevolazioni fiscali che rientrano nella natura delle zone franche, si creerebbe un polo di attività legate agli insediamenti industriali ad alta tecnologia che verrebbe ad avere un impatto ambientale coerente con le caratteristiche naturali dei luoghi ed un ottimale utilizzo delle potenzialità connesse alla posizione geografica. Sarebbe inoltre opportuno, per un decollo più rapido delle iniziative della zona franca, autorizzare le imprese a poter usufruire di una parziale riduzione dell'imposta sugli utili modulata in funzione della loro destinazione al reimpiego in nuove iniziative produttive.

Il presente disegno di legge si limita a contemperare le esigenze essenziali affinché possa essere dato il via, con l'istituzione della zona franca industriale di Trapani, all'approvazione di uno strumento certamente di estrema importanza per fronteggiare l'emergenza-Sicilia, aprendo finalmente concrete prospettive di sviluppo e rilancio socio-economico dell'isola.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successivi modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che fissa talune disposizioni di applicazione dello stesso, è autorizzata la costituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani, di seguito denominata «zona franca», nelle aree appositamente previste nel piano regolatore generale del comune stesso.

2. Alla delimitazione della zona franca si provvede su proposta del comune di Trapani, previa intesa con il Consorzio zona franca di Trapani, quale ente gestore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.

### Art. 2.

1. I redditi delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e delle imprese minori in contabilità ordinaria per opzione che si costituiscono nella zona franca, per la realizzazione di nuove iniziative produttive, sono esenti dall'imposta sui redditi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 compete a condizione che i redditi prodotti siano accantonati nella misura del 50 per cento in apposito fondo del passivo disponibile esclusivamente per la copertura di perdite di esercizio e per l'acquisto di beni strumentali. L'utilizzo del fondo per scopi diversi comporta la perdita dei benefici con effetto retroattivo alla data di inizio dell'attività. I fondi resi-

duati all'atto della cessazione dell'attività sono tassati con l'aliquota vigente nel periodo di imposta in corso alla data della cessazione. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'esenzione di cui al presente articolo, non è dovuta la maggiorazione di conguaglio.

### Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 per la realizzazione delle infrastrutture della zona franca, valutati in lire 8 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





